



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Associazione in partecipazione

Autore: Redazione | 29/06/2015

Sono un imprenditore e per la realizzazione di un nuovo progetto avrei bisogno di un socio finanziatore, con cui tuttavia non vorrei costituire una società; che cosa posso fare?

In questo caso e in altri casi simili è possibile costituire un **associazione in partecipazione [1]**. Con il contratto di **associazione in partecipazione** l'imprenditore attribuisce al finanziatore (anche detto associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto.

L'apporto consiste, in genere, in una somma di denaro, ma può anche consistere nel mettere a disposizione il proprio lavoro e le proprie abilità. Nel caso in cui il contributo fornito sia una prestazione lavorativa, la legge pone dei limiti, per evitare che l'associazione in partecipazione diventi uno strumento per aggirare le norme che tutelano il lavoro subordinato.

In tal caso, infatti, il numero di **associati in partecipazione** non può essere superiore a tre. Tale limite non scatta se i lavoratori sono legati all'imprenditore da

un rapporto:

- coniugale;
- di parentela fino al terzo grado;
- di affinità fino al secondo grado **[2]**.

Violando il suddetto limite numerico, allora il rapporto con i lavoratori-associati viene considerato come un **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Con l'**associazione in partecipazione** non viene costituita una nuova società. Il titolare dell'azienda rimane imprenditore individuale e a lui spetta in modo esclusivo la gestione dell'impresa o dell'affare **[3]**.

Se l'affare dovesse andare male, salvo diverso accordo, il finanziatore/associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili. Le perdite che colpiscono il finanziatore non possono superare il valore del suo apporto **[4]**.

Si pensi, **ad esempio**, a chi possiede un villaggio vacanze e voglia offrire agli ospiti una scuola di vela. In tal caso, potrebbe entrare nell'affare un istruttore del citato sport, che si occupi dei corsi e della manutenzione delle attrezzature, percependo una percentuale sugli utili in virtù di questa sua partecipazione. Se l'affare andasse male, l'istruttore avrebbe rischiato solo il proprio lavoro.

Note

[1] Art. 2549 cod. civ. **[2]** L'affinità è il rapporto che lega una persona ai parenti della propria moglie o del proprio marito. **[3]** Art. 2552 cod. civ. **[4]** Art. 2553 cod. civ. *Autore immagine. 123rf com*